



Ministero delle Infrastrutture
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE

Prot. N. 2194 del 06/05/2008

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi riguardanti le tipologie contrattuali dei dirigenti ammissibili ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 27/05/2005 (qualificazione dei contraenti generali)

Com'è noto, la normativa vigente in tema di qualificazione di contraenti generali stabilisce che le imprese richiedenti l'attestazione abbiano, tra i vari requisiti di ordine speciale, anche un adeguato organico tecnico e dirigenziale e che la presenza di dirigenti sia dimostrata dalla produzione dell'estratto autentico del libro matricola. La mancanza di ulteriori specificazioni riguardo la natura del rapporto contrattuale che può legare un dirigente con la sua azienda, a parte quella evidente dell'assunzione a tempo indeterminato, ha sollecitato richieste di chiarimenti ed istruzioni che con questo documento si intendono fornire.

Alla luce dell'attuale normativa (con particolare riferimento al D. Lgs. n. 276/2003) non sembrano sussistere ragioni ostative alla stipulazione di un contratto di lavoro a progetto con un dirigente qualora in concreto sussista la riconducibilità della mansione ad un progetto individuato.

Pertanto la compatibilità delle mansioni svolte con un contratto a progetto deve essere verificata alla luce del progetto stesso. La mansione svolta deve, infatti, essere funzionale all'attività produttiva "ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale" che identifica il progetto stesso. Le mansioni ulteriori, non rientranti nel progetto, qualora svolte, determinando l'atipicità della collaborazione, saranno occasione per l'applicazione del disposto dell'articolo 69 del già citato d.lgs. 276/03 che prevede il divieto dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipica e la conversione dei rapporti.

Nello specifico, ai fini dell'attestazione, un contratto a progetto, oltre ad essere registrato nel libro matricola con le modalità prescritte, deve contenere essenzialmente: l'attribuzione esplicita della mansione dirigenziale; l'esclusività della prestazione; la durata del contratto, che dovrà essere almeno pari a quella dell'attestazione. Ulteriore requisito deve essere la certificazione del contratto di cui al Titolo VIII del d.lgs. 276/03, rilasciata da organi di cui all'art. 76.

Altro caso riguarda i soci titolari di una pensione. L'art. 61, comma 3 del D. Lgs. 276/03, elencando la fattispecie di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia tra le ipotesi escluse dall'applicazione della normativa sui contratti a progetto, consente infatti a tali figure di continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3 cod. proc. Civ.. Ai titolari di pensione di anzianità debbono, invece, necessariamente applicarsi le norme sul contratto a progetto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Sempre con riferimento agli aspetti qui di interesse, ai sensi della legge 142/2001 (come modificata dalla legge 30/2003), le cooperative possono prevedere prestazioni lavorative di soci a livello dirigenziale, mediante rapporti di lavoro diversi dal modello subordinato. Tuttavia, a questo scopo, le cooperative hanno l'obbligo di definire un regolamento, approvato dall'assemblea sociale e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare. L'impresa cooperativa, quindi, nel prevedere prestazioni lavorative di soci a livello dirigenziale, in fase di richiesta di attestazione dovrà inviare alla Direzione per la regolazione copia conforme del citato regolamento depositato, accompagnato dall'atto societario che assegna al personale dirigenziale le relative funzioni.

Le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e, più in generale, i rapporti di lavoro di tipo autonomo, richiamati dall'art. 2222 del Codice civile, non appaiono, ad avviso di questa Direzione, ammissibili in sede di qualificazione dei contraenti generali, in quanto in essi non si ravvisano quegli elementi di coordinamento e continuità all'attività del committente tipici delle funzioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Domenico CROCCO)